



PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO ALLA ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO "CAMPEGGIO WOLF"

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con sede in Pescasseroli, Viale Santa Lucia n. 2, in persona del Dott. Giovanni CANNATA in qualità di Presidente e Legale Rappresentante giusto Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 in data 8 ottobre 2019;

e

il Comune di Civitella Alfedena in persona del Sindaco protempore Dott. Giancarlo MASSIMI giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 26 giugno 2017;

Vista

- la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n. 175;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e ss.mm.ii;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento della normativa del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise alla legge quadro sulle aree protette;
- l'Intesa sulla Variante Generale al PRG sottoscritta in data 2 novembre 2009, previe rispettive deliberazioni del Commissario ad Acta n. 3 del 27 agosto 2009 e del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 35 del 30 settembre 2008;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del 9 novembre 2010, n. 19 con la quale si è proceduto alla approvazione del Piano del Parco;
- la Delibera del Commissario ad Acta n. 4 dell'8 agosto 2010 con la quale è stato approvato in via definitiva la variante generale al Piano regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena, le relative Norme Tecniche di attuazione come da Intesa sottoscritta con l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;
- l'articolo 41 delle Norme Tecniche di attuazione che prevedono espressamente che l'intervento nell'area denominata per maggiore semplicità "campeggio Wolf", già oggetto di un intervento autorizzativo in attuazione del PRG del 1984, avvenga previa adozione di un piano particolareggiato attuativo di iniziativa privata o pubblica;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2018, n. 1 concernente "Piano particolareggiato campeggio Wolf. Presa d'atto della proposta avanzata dai privati e adozione del Piano Particolareggiato attuativo di cui all'articolo 41 delle norme tecniche di attuazione ai sensi della legge regionale 18/1983" comprensivo dei seguenti documenti allegati:
 - a) TAV. 01 Relazione Illustrativa;
 - b) TAV. 02 Norme Tecniche di Esecuzione;
 - c) TAV. 03 Inquadramento Territoriale;
 - d) TAV. 04 Stato di Fatto;
 - e) TAV. 05.1 Stato di Progetto;



- f) TAV. 05.2 Urbanizzazione Primaria;
- g) TAV. 05.3 Planivolumetrico;
- h) Studio di Compatibilità Ambientale;
- i) Relazione per la valutazione di incidenza;
- j) Relazione geologica.

La determinazione del Responsabile del Procedimento, nella sua veste di autorità proponente, ha provveduto a richiedere, giusta determinazione n. 119 del 5 ottobre 2017, ai soggetti titolari delle competenze ambientale individuate nella predetta determinazione, il parere relativamente alla sottoposizione della stessa a VAS tenuto conto della dimensione ridotta della superficie e dell'intervento.

La determinazione del Responsabile del Procedimento del 5 gennaio 2018 n. 1 con la quale ha preso atto dei pareri degli enti competenti in materia ambientale determinando di escludere dall'assoggettabilità a VAS del Piano Particolareggiato "Campeggio Wolf".

La deliberazione del Consiglio Comunale del 7 agosto 2018 n. 16 con la quale il Consiglio ha preso atto della mancata presentazione di eventuali osservazioni alla proposta del Piano particolareggiato Campeggio Wolf.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, CONCORDANO QUANTO SEGUE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Articolo 1

La presente intesa, ispirata al principio di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'articolo 41 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG (campeggio Natura denominato Wolf) e dell'Intesa sottoscritta tra Comune di Civitella Alfedena ed Ente Parco relativamente alla variante Generale al PRG approvata dal Commissario ad Acta con provvedimento, assunti i poteri del Consiglio comunale, n. 4 dell'8 agosto 2010.

Articolo 2

Dato atto che il Piano particolareggiato campeggio Wolf approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 19 febbraio 2018, n. 1 risulta essere stato adottato in coerenza con le prescrizioni di cui all'Intesa sottoscritta tra Comune di Civitella Alfedena ed Ente Parco, in attuazione dell'articolo 41 delle Norme Tecniche di Attuazione, e si compone dei seguenti documenti:

- a) TAV. 01 Relazione Illustrativa;
- b) TAV. 02 Norme Tecniche di Esecuzione;
- c) TAV. 03 Inquadramento Territoriale;
- d) TAV. 04 Stato di Fatto;
- e) TAV. 05.1 Stato di Progetto;
- f) TAV. 05.2 Urbanizzazione Primaria;
- g) TAV. 05.3 Planivolumetrico;
- h) Studio di Compatibilità Ambientale;
- i) Relazione per la valutazione di incidenza;
- j) Relazione geologica.

Articolo 3

Dare atto che il presente protocollo di Intesa non costituisce nulla osta alla realizzazione delle opere previste.

La realizzazione di ogni singolo intervento dovrà essere preventivamente sottoposto al rilascio preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 13 della 391/91.

Pescasseroli, 29/09/2020

Per L'Ente Autonomo Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise
il Presidente

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni CANNATA

Giovanni Cannata



Per Il Comune di
Civitella Alfedena
Il Sindaco

IL SINDACO
(Dott. Giancarlo Massini)



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
 PROVINCIA DI L'AQUILA

ATTUAZIONE DEL PRG/V
ZONA A VERDE PUBBLICO ATTEZZATA A VILLAGGIO TURISTICO

OGGETTO:
 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DELL'AREA CAMPEGGIO - VILLAGGIO TURISTICO

UBICAZIONE:
 STRADA PROVINCIALE 59, 7 - 67030 CIVITELLA ALFEDENA (AQ)

IDENTIFICATIVI CATASTALI:

FOGLIO: 6 PARTICELLA: 1378	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 535	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 640
FOGLIO: 6 PARTICELLA: 1446	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 536	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 641
FOGLIO: 6 PARTICELLA: 1447	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 537	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 642
FOGLIO: 6 PARTICELLA: 1448	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 538	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 660
FOGLIO: 6 PARTICELLA: 188	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 556	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 661
FOGLIO: 6 PARTICELLA: 189	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 637	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 663
FOGLIO: 6 PARTICELLA: 533	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 638	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 664
FOGLIO: 6 PARTICELLA: 534	FOGLIO: 6 PARTICELLA: 639	

OGGETTO DELLA TAVOLA: STATO DI PROGETTO
TAVOLA 05.1
SCALA: 1:500

IL COMMITTENTE:
 WOLF S.R.L.
 Via Nazionale 67030, Civitella Alfedena (AQ)
 P.I. 01101650669

IL TECNICO:
 PROGETTAZIONE URBANA
 ARCHITETTO FEDERICA PAOLUCCI
 Via S. Satta, 20 - 00159 Roma (RM)
 www.nisarchitect.com +39 393 0212904 - fe.paolucci@pec.archrm.it

DATA: 7 FEBBRAIO 2017

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI:



LEGENDA

- DELIMITAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
- ZONA RICETTIVA
- AREA CAMPER
- PIAZZOLA UNITA' RIMOVIBILI > 100 m²
- PIAZZOLA BUNGALOW A TERRA > 100 m²
- BUNGALOW MAX 25 m²
- BUNGALOW SOPRAELEVATI TRA GLI ALBERI E/O A TERRA MAX 25 m²
- ALLOGGIO DEL CUSTODE MAX 40 m²
- ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO 9 m²
- AREA PICNIC - SUP. 434 m²
- AREA GIOCHI - SUP. 95 m²
- AREA VERDE ATTEZZATA - SUP. 437 m²
- AREA ATTIVITA' SPORTIVE - SUP. 1255 m²
- AREA NATURALE E/O DI PANTUMAZIONE - SUP. 11583 m²
- CAMPER SERVICE - SUP. 104 m²
- PARCHEGGIO - SUP. 1200 m²
- STRADA PROVINCIALE
- TRATTURO
- STRADA CARRABILE INTERNA

REQUISITI MINIMI (PRG/V)

SUPERFICIE	PREVISIONE PRG/V	PROGETTO
SUPERFICIE TERRITORIALE	29500 m²	29500 m²
SUPERFICIE RICETTIVA DI NUOVA EDIFICAZIONE	300 m²	300 m²
SUPERFICIE EDIFICATA PREESISTENTE (RISTORANTE, MAGAZZINO, BLOCCO SERVIZI)	compresa in una parte dell'area non superiore a 1/3 dell'area totale (9833 m²)	251 m²
SUPERFICIE A SERVIZI DI NUOVA COSTRUZIONE (ALLOGGIO DEL CUSTODE, ALLOGGIO SANITARIO)	compresa in una parte dell'area non superiore a 1/3 dell'area totale (9833 m²)	36 m²
SUPERFICIE NATURALE (AREA NATURALE E/O DI PANTUMAZIONE)	1/3 dell'area totale (9833 m²) dovrà essere lasciato allo stato naturale, salvo opere di piantumazione e di disinquinamento	11583 m²
SUPERFICIE AD USO COMUNE (AREA PICNIC, AREA GIOCHI, AREA VERDE ATTEZZATA, AREA ATTIVITA' SPORTIVA)	1/3 dell'area totale (9833 m²) dovrà essere attrezzato	2221 m²
POSTI AUTO	1 POSTO AUTO OGNI UNITA' RICETTIVA, MIN. 80	60 posti auto

CAPACITA' RICETTIVA

TIPO UNITA' RICETTIVA	N. UNITA' RICETTIVE STIMATE	MIN / MAX PERSONE PER UNITA' RICETTIVA	TOTALE PERSONE PER TIPO
TENDA DA CAMPEGGIO	31	4	124
CAMPER	12	4	48
BUNGALOW A TERRA	8	4/8	32/48
BUNGALOW SOPRAELEVATI TRA GLI ALBERI O A TERRA	4	2/4	8/16

UNITA' RICETTIVE DI PROGETTO = 55
 CAPACITA' MASSIMA CAMPING = 212/236 PERSONE
 N. OSPITI SERVITI DA WC COMUNI = 172 PERSONE (unità rimovibili + camper)
 N. OSPITI SERVITI DA WC PRIVATO = 40/84 PERSONE (bungalow)

AREE DI PARCHEGGIO

P ₁ : SUP. 500 m²
P ₂ : SUP. 180 m²
P ₃ : SUP. 302 m²
P ₄ : SUP. 206 m²

NORME TECNICHE PRG/V
 TITOLO II ZONIZZAZIONE, capo V, ART. 41 Zone a verde pubblico attrezzate a villaggio turistico
 Gli edifici e le altre installazioni necessarie per il villaggio turistico dovranno essere compresi in una parte dell'area non superiore a 1/3 dell'area totale. Di 2/3 resterà: 1/3 dovrà essere lasciato allo stato naturale, salvo opere di piantumazione e di disinquinamento; 1/3 dovrà essere attrezzato con l'esclusione di qualsiasi manufatto coperto. [...] (2) l'altezza massima fuori terra delle strutture ricettive fissate resta fissata in un solo piano utile con la possibilità, se realizzata su terreni in pendio, di realizzare un secondo piano, purché l'altezza a monte del fabbricato, rispetto alla quota del terreno ante opere, non superi i metri 4,50. Rispetto a quanto previsto nell'articolo 2 della L.R. 16/2003, i nuovi interventi dovranno ripartire esclusivamente l'edificazione di bungalow ed edifici destinati ad attività ricettive e di ristoro, escludendo comunque villette ed appartamenti, fino ad un massimo di 300 mq coperti.